

AVVERTENZE PER I CITTADINI STRANIERI TITOLARI DI UN PERMESSO DI LAVORO PER FRONTALIERI UE-AELS (permesso "G" UE-AELS) E PER I DATORI DI LAVORO

- 1) Il permesso di lavoro per frontalieri G UE/AELS è valido in tutta la Svizzera e per lo scopo indicato sulla carta di soggiorno. Il permesso attesta i diritti in materia di stranieri. Le condizioni previste devono essere scrupolosamente osservate.
- 2) Al fine di evitare equivoci il titolare deve portare con sé la carta di soggiorno e presentarla ad ogni richiesta da parte di un'Autorità o al datore di lavoro.
- 3) La persona straniera come pure il datore di lavoro devono informare correttamente l'Autorità circa tutti i cambiamenti delle circostanze e delle condizioni che hanno reso possibile la concessione o il rinnovo del permesso.

Qualsiasi modifica delle generalità, nazionalità, stato civile, indirizzo e/o luogo di residenza all'estero deve essere notificata dalla persona straniera, entro **14 giorni**, all'Ufficio della migrazione (UM).

La modifica della ragione sociale, della sede o dell'indirizzo del datore di lavoro, deve essere notificata dal datore di lavoro, entro **14 giorni**, all'UM.

- 4) Diritto a cambiare posto di lavoro con permesso valido (entro 6 mesi dalla cessazione della precedente attività) senza attendere alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità. **Il cambiamento di posto di lavoro è da notificare prima della nuova assunzione d'impiego all'UM.**
- 5) La notifica della cessazione del rapporto d'impiego deve essere notificata dal lavoratore entro **14 giorni** all'UM. In caso di cambiamento di posto di lavoro prima del citato termine (14 giorni), il citato documento dovrà essere prodotto al momento della notifica del cambiamento di posto.
- 6) Il rinnovo del permesso deve essere chiesto all'UM dalla persona straniera, con il modulo ufficiale, almeno **14 giorni** prima della scadenza.
- 7) Il permesso perde la sua validità: alla relativa scadenza, dopo 6 mesi dalla cessazione dell'attività lucrativa oppure a seguito di revoca.
- 8) Il permesso conferisce il diritto a pernottare in qualsiasi Comune situato all'interno del Paese. Il frontaliere ha l'obbligo di uscire dalla Svizzera almeno una volta alla settimana e di notificare la propria presenza all'Ufficio del controllo abitanti competente del luogo in cui pernotta.

1 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein

- 9) Si rammenta che il permesso può essere revocato qualora la persona straniera lo ha ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente fatti di importanza essenziale, quando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso, quando la condotta della persona straniera ha dato adito a gravi lagnanze o interessato i servizi di polizia oppure quando è sorto un motivo di revoca.
- 10) L'inosservanza delle presenti prescrizioni è passibile di multa.
- 11) Informazioni più dettagliate in merito all'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, sono consultabili sul sito Internet www.ti.ch/migrazione.

Si rammenta all'utenza che tutte le disposizioni federali, in particolare l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21.06.1999, i Protocolli aggiuntivi entrati in vigore il 1°.04.2006, il 1°.06.2009 e il 1°.01.2017, l'Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone del 1°.06.2002, la Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16.12.2005, la relativa Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24.10.2007, possono essere ordinati presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Fellerstrasse 21, 3003 Berna. Presso l'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità, 6501 Bellinzona, possono essere a loro volta ordinati la Legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione ed il relativo regolamento.

Nei siti: www.admin.ch, www.sem.admin.ch, www.ti.ch, si possono trovare tutte le informazioni e i documenti necessari.

AVVISO IMPORTANTE

Si ricorda al datore di lavoro **l'obbligo** della trattenuta dell'imposta alla fonte e del successivo riversamento all'Autorità fiscale a norma delle vigenti disposizioni tributarie.
A tal riguardo la Divisione delle contribuzioni comunica che tutti i datori di lavoro che impiegano manodopera straniera non domiciliata sono tenuti a volersi iscrivere presso l'Ufficio delle imposte alla fonte, Via Franco Zorzi 36, Bellinzona **entro il termine di 8 giorni** dall'assunzione della persona straniera.